CAMERA DEI DEPUTATI N. 1942

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGONI, CASTELLUCCI, GITTI, IOZZELLI, FIORET, ALESSI, AZIMONTI, GIORDANO, FRACANZANI, MARCHETTI, ARMANI, PICCINELLI, MIROGLIO, MAROCCO, BECCARIA, CARRA, CAVALIERE, BARBERI, GIRAUDI, RUFFINI, BALASSO, AMODIO, AMADEO, BOFFARDI INES, CANESTRARI, BELCI, VICENTINI, CORÀ, MIOTTI CARLI AMALIA, GRASSI BERTAZZI, ALLEGRI, MANCINI VINCENZO, BOTTA, PERDONÀ, MATTARELLI, CASTELLI, CAVALLARI, HELFER, ERMINERO, REVELLI, BIAGGI, DALL'ARMELLINA, FORNALE, FUSARO, CALVI, CALVETTI, ROGNONI, NANNINI, RACCHETTI, SEMERARO, MONTI, CAROLI, MENGOZZI, DI GIANNANTONIO, MANCINI ANTONIO, PATRINI, SPINELLI, PICA, SANGALLI, BIANCHI GERARDO, MAGGIONI, MICHELI PIETRO, REALE GIUSEPPE, VILLA

Presentata il 24 ottobre 1969

Nuove norme sulla disciplina della professione di geometra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità, sempre più urgente di un aggiornamento del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che ancora oggi regola la professione del geometra, è conseguenza di una carenza legislativa che deve subito essere colmata per garantire ai geometri, nella certezza del diritto, la loro professione tanto richiesta dalla società, nel contesto del progresso sociale del paese.

Le lacune più gravi del vigente regolamento per la professione del geometra riguardano i limiti di competenza professionale nelle costruzioni in genere e sul cemento armato. Dal 1929 ad oggi il cemento armato ha assunto un ruolo importantissimo nelle costruzioni ed è divenuto di più comune e facile impiego delle stesse strutture tradizionali di muratura.

L'attività del geometra si è sempre applicata nel campo delle costruzioni edili, fin dagli albori della professione, primo perché nella preparazione scolastica lo studio delle costruzioni informa gran parte del programma, secondo per le stesse richieste della società, che, soprattutto nei piccoli centri, trova nel geometra il professionista pronto ed attento alla risoluzione dei suoi problemi.

Le competenze nelle costruzioni civili, all'articolo 16, lettere *m*) ed *n*) del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono delimitate con la dizione « modeste costruzioni civili ». Tale concetto, relativo al tempo, al luogo ed al progresso tecnico, genera forti contrasti, secondo le interpretazioni di parte, fra le categorie professionali dei tecnici laureati e dei geometri, anziché favorirne una utile collaborazione.

La magistratura, adita in molti casi, e gli stessi ministeri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, hanno dato in larghissima pre-

valenza l'interpretazione della « modesta costruzione » in base ad un criterio qualitativo, cioè relativo alle difficoltà tecniche della stessa e non al suo volume, ed al suo costo. Questa interpretazione appare, invero, la più logica ed aderente ad una obiettiva realtà, commisurando il maggior impegno tecnico di un'opera non al suo più o meno grande volume, ma al complesso delle difficoltà tecniche che vi sono connesse.

La proposta di legge, fissando i limiti di altezza a metri 13.60, configura una costruzione con un piano terra e tre elevazioni, che costituisce una definizione logica ed adeguata ai tempi della « modesta costruzione » ed il giusto limite, nel campo edilizio, delle competenze di geometri, in ragione della loro preparazione scolastica e della attività che hanno esercitato ed esercitano nelle costruzioni civili e rurali.

Il criterio qualitativo introdotto alla base di un necessario adeguamento delle competenze del gometra in ragione della sua preparazione e delle regolamentazioni vigenti, porta il discorso sulla possibilità di impiego delle strutture in cemento armato. Tali strutture, nelle espressioni più semplici ed elementari, ed a condizione che non implichino pericolo per l'incolumità pubblica, erano attribuite alla competenza del gometra a norma dei regolamenti del 1923 – del 1927, quando l'uso del cemento armato era ancora poco diffuso e riservato per lo più a tecnici specializzati.

Anche le norme sulle opere in cemento armato di cui al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, tecnicamente superate, prescrivono che le opere in conglomerato cementizio, semplice od armato, siano riservate ai soli tecnici laureati, consentendo però che le strutture o parti dell'opera possano essere eseguite da altri tecnici abilitati, interpretazione che è oggi ripresa nel nuovo disegno di legge sull'impiego del cemento armato, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera (atto n. 1493).

Il disegno di legge stesso, all'articolo 2, recita: « La costruzione delle opere in cemento armato deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere od architetto iscritto all'albo o, nei limiti in cui ciò sia ammesso, da altre categorie professionali ecc. ».

La nuova normativa sul cemento armato ha dunque tenuto conto, specificando e chiarendo, che parte delle opere in cemento armato possono essere eseguite da altre categorie professionali. I pareri della magistratura, più volte pronunciatasi al riguardo, e del Ministero dei lavori pubblici (circolare Gorla-Romita e Mancini), recepiti dal nuovo disegno di legge, confermano manifestamente che la progettazione e la esecuzione di strutture in cemento armato sono di competenza dei geometri, quando l'impiego di esse non ecceda i limiti della preparazione tecnico scientifica contenuta nei programmi dell'ordinamento scolastico vigente.

Nella presente proposta di legge vengono indicate come di competenza dei geometri quelle strutture più volte citate nelle circolari ministeriali (solai, travi, mensole, pilastri con normali sovraccarichi), mentre rimane confermata la esclusione dalla competenza dei geometri delle ossature in cemento armato per edifici con oltre due piani (restando di competenza dei geometri quelle fino a due piani) con luci di pilastri che non superino il massimo di metri 6, previsto per le travi.

Che si possa entro questi ristretti limiti consentire ai geometri l'impiego delle ossature in cemento armato, risulta fin dal 1962 dalla autorevole testimonianza del professor ingegner Riccardo Morandi, un luminare dell'ingegneria italiana. Egli, rispondendo ad un questionario nel quale, tra l'altro, si chiedeva se fosse giusto imporre limiti quantitativi o qualitativi alle opere dei geometri, così si esprimeva nel notiziario dell'Ordine degli ingegneri di Roma, n. 52-53 del 1962, pagina 38: « Ritengo giusto imporre limiti relativi alla qualità delle opere, ad esempio, per quanto si riferisce alla progettazione strutturale, permetterla senz'altro per solai isolati semplicemente appoggianti e per ingabbiature di edifici per civile abitazione di tipo normale (potrebbe considerarsi normale quella struttura in cui le modeste dimensioni delle varie membrature consigliassero di prescindere dall'esame del suo comportamento elastico e si potessero calcolare con ipotesi semplificative uniche: la nota ipotesi del semincastro) ».

Le finalità dei programmi ufficiali inoltre sono quelle di fornire ai geometri la preparazione tecnica necessaria per un'autonoma attività professionale nel campo dell'edilizia e i testi di studio (vedasi Corsetti, Ormea, Pucciano, ecc.) usati negli istituti tecnici, sviluppando il programma di studio dei geometri, trattano ampiamente tutti i temi relativi alle calcolazioni e alle componenti statiche, necessari per fornire il geometra della relativa adeguata preparazione.

Voler sottrarre la progettazione e la esecuzione di qualsiasi tipo di ossatura in cemen-

to armato all'attività dei geometri, sarebbe anacronistico, in contrasto con le esigenze del progresso e con le finalità degli studi stessi, oltreché significhebbe inibire a questa categoria ogni possibilità di lavoro nel campo delle costruzioni in quantoché non esiste oggi fabbricato civile che non comporti strutture in conglomerato cementizio.

Per contro verrebbero ad essere avviliti gli studi universitari e abbassato il livello ingegneristico, se problemi oggi irrilevanti fossero esclusivo patrimonio dei laureati. Non esistono quindi ragioni tecniche che impediscano ai geometri la progettazione ed esecuzione di elementi di conglomerato cementizio armato, costituendo queste voci non un allargamento di competenze, ma un'adeguata definizione del concetto di « modesta costruzione » più rispondente all'attuale grado di sviluppo della tecnica ed alla moderna preparazione professionale dei geometri.

Scondo la normativa del regio decreto 11 febbraio 1929, ai geometri resta consentita la progettazione e direzione di tutte le opere pubbliche di non rilevante importanza nei paesi fino a 10.000 abitanti.

Sulla base di questo criterio anche i piani di fabbricazione e regolamenti edilizi, per i centri fino a 10.000 abitanti e le lottizzazioni nei centri maggiori, rientrano nella competenza dei geometri.

Senza queste limitate competenze in urbanistica, oggi non è più possibile progettare ed operare nel campo delle costruzioni e di conseguenza, se il miglioramento auspicato degli insediamenti non può essere disgiunto da una effettiva preparazione dei tecnici ai nuovi criteri urbanistici, agli stessi tecnici, secondo il loro livello di preparazione, dovranno essere riconosciute precise responsabilità in una materia tanto importante per il progresso del paese; ed è impensabile che proprio ai geometri, presenti in ogni piccolo centro ed in ogni borgata, sia inibita una attività che tocca gli interessi essenziali della collettività.

La nuova legge urbanistica ha inteso disciplinare le costruzioni per far sì che esse obbediscano a precise normative e direttrici fissate dagli strumenti primari (piani regolatori comunali) e sviluppate dai piani particolareggiati. Ne discende che la progettazione di un edificio, oggi, non può prescindere da una visione organica e da cognizioni di indici, distacchi, rapporti di copertura, ecc.

È quindi indispensabile che al geometra, nei limiti della sua preparazione e della sua funzione nella società, vengano responsabilmente assegnate competenze nel campo urbanistico, nel quale operare in intima collaborazione con altri tecnici.

Per la progettazione, oggi, accanto agli aspetti statici, sono divenuti preminenti gli aspetti urbanistici. L'urbanistica, d'altronde, non è una scienza esatta, basata su rigidi ed immutabili schemi geometrici, ma fonda le sue basi sulla materia viva, su fattori regolati da leggi naturali e quindi sociali, umani ed economici, e sarebbe ingiusto considerarla esclusiva di una o due categorie professionali, quando alle impostazioni delle scelte urbanistiche concorrono in vario modo tutti i ceti sociali.

A conclusione, riteniamo opportuno rimandare alla recente relazione del professor dottor ingegnere Giovanni Battista Ormea, docente universitario, che comprova in maniera semplice ed efficace come ai geometri possano essere attribuite le competenze nel cemento armato, entro determinati limiti, sia perché esse sono parte integrante della loro preparazione professionale, sia perché le formule da adoperare per il calcolo e le verifiche sono analoghe alle formule usate per le murature tradizionali.

Rileviamo da ultimo la necessità di ricorrere alla legge formale stante l'atipicità dello strumento normativo assunto nel 1929 per la disciplina della materia.

Onorevoli Colleghi, ricordando l'unanime approvazione che riscosse in questo ramo del Parlamento, nelle precedenti legislature, la volontà di assicurare ad un'antica professione, qual'è quella dei geometri, a beneficio della vasta e attiva categoria dei piccoli e medi operatori economici, una dignità di lavoro nella certezza del proprio diritto, e di dirimere una futile e superata contesa tra professioni affini, ci onoriamo richiedere il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazione e di poligonazione, di determinazione e verifica dei confini, di operazioni catastali ed estimi relativi;

b) progetto, direzione, sorveglianza, misura, contabilità, liquidazione, collaudo e riparto, comprese le relative operazioni catastali di:

– strade poderali e vicinali, consorziali, comunali ed intercomunali, limitatamente ad una capacità pratica che non superi gli ottocento veicoli all'ora, compresi i relativi impianti tecnici (pubblica illuminazione, telefonico, gasdotto), con esclusione di rilevanti opere d'arte;

– opere di bonifica idraulica, di irrigazione e di rimboschimento, relative ad aziende pubbliche e private, di provvista di acqua;

– opere di consolidamento e risanamento di terreni e costruzioni relative;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, o da qualsivoglia altra calamità; valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che per la complessità di elementi richiedano speciali cognizioni tecniche e scientifiche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima di danni di qualsiasi genere, di espropriazione di aree urbane, di costruzioni civili, anche ai fini di mutui fondiari;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci di liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù; stima di acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti.

È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che per la complessità di elementi richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie:

h) funzioni tecniche, contabili, amministrative, nelle piccole e medie aziende;

i) curatela di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progettazione, direzione, sorveglianza, di lavori relativi a edifici in genere, civili, rurali, industriali, a struttura ordinaria o in ferro, prefabbricata mista ad elementi verticali ed orizzontali in conglomerato cementizio armato ed in ferro, che abbiano non più di quattro piani, compreso il piano terreno anche se a portico, ed oltre i cantinati, con altezza massima della parte fuori terra, misurata dal piano di calpestio del piano terreno alla linea di gronda – non superiore a metri 13.80.

Nel caso di particolari prescrizioni, dei rgolamenti edilizi, l'altezza di cui sopra può raggiungere metri 14.50 sempre nel rispetto del limite massimo di quattro piani abitabili fuori terra.

Se la costruzione, nei limiti di competenza dei geometri di cui sopra, fosse oltre i due piani interamente eseguita in conglomerato cementizio armato, il progetto esecutivo della struttura ed i relativi calcoli resteranno di competenza degli ingegneri ed architetti. La esecuzione di dette costruzioni dovrà essere sottoposta al controllo ed alle ispezioni secondo le norme del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229.

m) sono di competenza dei geometri la redazione dei programmi di fabbricazione per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, i relativi regolamenti edilizi e le lottizzazioni nelle maglie di tutti i piani regolatori generali.

La cartografia relativa a tutti gli strumenti urbanistici, sempre ed in ogni caso, resta di esclusiva competenza del geometra, che dovrà così far parte del gruppo di progettazione;

n) è di competenza del geometra, anche per quelle opere che non rientrano nella propria competenza per la progettazione, la esecuzione di computi metrici estimativi, misura, contabilità e liquidazione di costruzioni civili, rurali, industriali, stradali, opere igieniche;

o) sono di competenza del geometra le mansioni di perito comunale per tutte le funzioni tecniche, nei comuni con popolazion fino a 10.000 abitanti;

p) sono inoltre di competenza del geometra nei centri con popolazione sino a 10.000 abitanti, progetto, direzione, sorve-

glianza edifici pubblici, per qualsiasi destinazione; di edifici scolastici per scuole materne e scuole d'obbligo; edicole e tombe, private e pubbliche, acquedotti, fognature, cimiteri, gasdotti, elettrodotti;

q) ai geometri, che si sono trovati nelle condizioni previste dall'articolo 21 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e che hanno adempiuto alle prescrizioni del regio decreto 16 aprile 1936, n. 1174, è consentito l'esercizio della professione oltre i limiti di competenza.

È consentito altresì al geometra che abbia compiuto continuativamente almeno dieci anni di lodevole attività nel campo della progettazione e direzione, contabilità, liquidazione, di lavori di edilizia, di espletare incarichi di ispezione e collaudo, limitatamente alle opere che possono essere progettate da un geometra, secondo la presente legge, previa iscrizione in apposito albo da tenersi a cura del competente Collegio geometri.

ART. 2.

Le norme in contrasto con la presente legge s'intendono abrogate.